



Comitato economico e sociale europeo

INT/777
**Controllo dell'acquisizione
e detenzione di armi**

Bruxelles, 26 gennaio 2016

DOCUMENTO DI LAVORO

della sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo
in merito alla

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
COM(2015) 750 final - 2015/0269 (COD)**

Relatore: **Paulo BARROS VALE**

Ai consiglieri
membri del gruppo di studio **Controllo dell'acquisizione e detenzione di armi**
della sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo

NB: Il presente documento sarà esaminato nella riunione del **2 febbraio 2016** alle **ore 14.30**.

Documento trasmesso per traduzione il 20 gennaio 2016.

Amministratore: Luis Lobo

Gruppo di studio:
Controllo dell'acquisizione e
detenzione di armi

Presidente: MOOS (DE-III) (art. 62 - MACIULEVIČIUS)

Relatore: BARROS VALE (PT-I)

Membri: ALISTAR (RO-III)
DELL'ALBA (IT-I)
LEMERCIER (FR-II)
PALMIERI (IT-II)

Esperta:

Carla Moreira Costa (per il relatore)

Il Consiglio, in data 14 dicembre 2015, e il Parlamento europeo, in data ..., hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

COM(2015) 750 final – 2015/0269 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data

Alla sua ...a sessione plenaria, dei giorni ... (seduta del ...), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... astensioni.

*

* *

1. **Conclusioni e raccomandazioni**

2. **Contesto della proposta**

- 2.1 In un contesto che suscita particolare preoccupazione in rapporto alla sicurezza, la Commissione propone una modifica della direttiva 91/477/CEE¹, già modificata dalla direttiva 2008/51/CE², relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
- 2.2 L'obiettivo della direttiva consiste nel facilitare il funzionamento del mercato interno in materia di armi da fuoco - senza pregiudicare la sicurezza dei cittadini - attraverso la definizione di norme da adottare lungo tutto il ciclo di vita delle armi da fuoco, dalla produzione fino alla loro distruzione.
- 2.3 La direttiva stabilisce i requisiti minimi che ogni Stato membro deve imporre per quanto concerne l'acquisizione, la detenzione e il trasferimento di armi di varie categorie, comprese quelle destinate alle attività di caccia e di tiro a segno.
- 2.4 Sono state effettuate valutazioni ex-post in merito all'adeguatezza della legislazione in vigore ed è stata tratta la conclusione che è opportuno adottare norme minime a livello dell'UE sul traffico illecito di armi e rivedere la direttiva vigente in modo da:

1 Direttiva 91/477/CE: [GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51](#) – Parere del CESE: [GU C 35 dell'8.2.1988, pag. 25](#).

2 Direttiva 2008/51/CE: [GU L 179 dell'8.7.2008, pagg. 5-11](#) – Parere del CESE: [GU C 318 del 23.12.2006, pag. 83](#).

- armonizzare le norme di marcatura delle armi;
- adottare norme e procedure comuni, e introdurre obblighi di registrazione per le armi da fuoco disattivate;
- definire procedure riguardanti la convertibilità delle armi d'allarme, di quelle da segnalazione e delle riproduzioni;
- condividere le conoscenze tra gli Stati membri, oltre a provvedere alla creazione e alla manutenzione di banche dati sulla fabbricazione, detenzione e disattivazione delle armi.

2.5 Le parti interessate sono state sentite. Gli Stati membri e le ONG hanno convenuto sull'utilità dell'attuale direttiva allo scopo di impedire lo sviamento delle armi da fuoco verso il mercato illegale, mentre i soggetti del settore privato hanno espresso preoccupazione riguardo alla modifica delle categorie di armi da fuoco e al relativo impatto sulle piccole e medie imprese.

2.6 Tutte le parti interessate considerano che la riattivazione delle armi disattivate rappresenti una delle principali fonti delle armi utilizzate per scopi criminosi, e ritengono che sia prioritario armonizzare le pertinenti norme per combattere questa pratica.

2.7 La necessità dello scambio di informazioni tra Stati membri, l'armonizzazione delle definizioni e l'elaborazione di norme minime per gli orientamenti riguardanti la disattivazione delle armi costituiscono punti di convergenza tra tutte le parti interessate.

3. **Osservazioni generali**

3.1 I tragici avvenimenti degli ultimi tempi hanno accelerato il dibattito sul commercio e sull'impiego delle armi. La sicurezza dei cittadini è sempre più minacciata dal terrorismo ed è urgente combattere con convinzione il permissivismo nella messa a disposizione delle armi da fuoco che continua a porre in mano a gruppi radicali, alla criminalità organizzata e a persone disturbate con motivazioni incomprensibili, i mezzi per perpetrare crimini orrendi.

3.2 Non vanno inoltre dimenticati gli incidenti con armi da fuoco, provocati da un maneggio delle armi inadeguato o dal loro immagazzinamento, che tutti gli anni uccidono o feriscono gravemente qualcuno.

3.3 I chiarimenti ora proposti migliorano notevolmente la direttiva precedente e sono quindi accolti favorevolmente dal CESE.

3.4 Il CESE ritiene tuttavia che la legislazione debba ambire a qualcosa di più in questo campo, tenuto conto dei problemi che persistono sul piano della sicurezza. La Commissione non deve legiferare solo in risposta immediata ai recenti fatti di terrorismo, ma piuttosto farlo con il proposito di risolvere la questione della sicurezza delle armi da fuoco legali.

- 3.5 Gli oltre 63 000 omicidi commessi nell'Unione europea negli ultimi 10 anni sono stati perpetrati con armi ottenute legalmente³. In alcuni Stati membri dell'Unione europea la percentuale dei reati commessi con armi da fuoco supera il 40 %, attestandosi oltre il 20 % nella maggior parte dei paesi. Questi decessi non tengono conto dei suicidi e degli incidenti.
- 3.6 In materia di controllo delle armi, il caso australiano è paradigmatico. Dopo che un uomo era entrato in un caffè e aveva assassinato 35 persone e ferito altre 23 con due armi, l'Australia ha dato inizio a quella che è considerata - a memoria d'uomo - una delle più grandi riforme della normativa sull'impiego e la detenzione di armi, i cui effetti sono osservabili nella diminuzione dei decessi causati da armi da fuoco. Questo paese ha bandito alcuni tipi di armi, ha introdotto l'obbligo di un motivo legittimo per il possesso di un'arma (che non può essere esclusivamente l'autodifesa) e ha finanziato un programma di acquisto di armi da parte dello Stato. Questa iniziativa ha contribuito al ritiro dalla circolazione di circa 700 000 armi e ha fatto diminuire bruscamente il tasso degli omicidi commessi con armi da fuoco.
- 3.7 Il programma di acquisto di armi è basato sull'idea che la disponibilità di armi permette agli impulsi omicidi delle persone di tradursi in atto commettendo un eccidio.
- 3.8 Analogamente all'Australia, dopo l'uccisione di 15 persone in sparatorie accidentali nella quali rimasero feriti altri 15 uomini, anche il Regno Unito ha vietato l'impiego di alcuni tipi di arma, ha introdotto l'obbligo di registrazione per i proprietari e ha finanziato un programma per l'acquisto di armi. Pur con risultati meno evidenti di quelli australiani, è diminuita anche la criminalità armata.
- 3.9 Tenendo conto di questi precedenti, il CESE sostiene che tali esempi debbano essere seguiti non solo nelle norme per il conseguimento della licenza di porto d'armi e nel divieto di taluni tipi di arma, ma anche nell'attuazione di un programma per l'acquisto di armi da parte degli Stati membri in vista della loro distruzione.

4. **Osservazioni particolari**

- 4.1 L'iniziativa rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità. La forma della direttiva è corretta, anche perché non è possibile ricorrere a un altro strumento per modificare il testo legislativo in vigore.
- 4.2 La direttiva proposta modifica vari articoli di quella precedente, apportando chiarimenti e introducendo nuovi requisiti che migliorano notevolmente il testo legislativo precedente e sono pertanto accolti favorevolmente dal CESE.

3

Numero e percentuale di omicidi (2000-2013) – UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine).

5. Da discutere in seno al gruppo di studio:

La posizione del CESE in merito a:

- l'obbligo di certificati sanitari e di esami di idoneità fisica per il conseguimento della licenza di porto d'armi
 - la limitazione del numero di licenze concesse a una singola persona
 - le limitazioni all'acquisto di parti e componenti di armi
 - gli acquisti di armi e loro componenti su Internet
 - le limitazioni per i cacciatori e i tiratori a segno.
-